

Infostudio Lavoro

del 28.05.2021

Indennità Covid da 1.600 euro per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo

Gentile Cliente,

Il c.d. decreto Sostegni bis ha previsto, tra l'altro, la proroga delle indennità Covid per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo.

Con questa informativa intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Premessa	2
Beneficiari e requisiti di accesso	2

Premessa

Il decreto Sostegni bis ha prorogato le indennità Covid per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. L'importo dell'indennità, precedentemente pari a 2.400 euro, è stato ridotto a **1.600 euro**.

Il beneficio è riconosciuto:

→ **una tantum** per i soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità da 2.400 euro prevista dall'articolo 10 del primo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021);

→ sotto forma di **indennità omnicomprensiva**, previa domanda all'Inps, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Beneficiari e requisiti di accesso

Destinatari dell'indennità da **1.600 euro** sono:

a i lavoratori **dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali**

b e i **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel **settore del turismo e degli stabilimenti termali**,

che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis

I seguenti **lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

a) **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che, tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate;

- b) **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
- c) lavoratori **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati **titolari di contratti autonomi occasionali** ex articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
- d) **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del citato decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo** al ricorrere delle seguenti condizioni:

- ✓ abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis al medesimo Fondo,
- ✓ abbiano percepito un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro
- ✓ non siano titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.



OSSERVA - La medesima indennità è prevista per quei lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del citato decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.